



# COMUNE DI GIOIA SANNITICA

PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P. 81010, Piazza Municipio – C.F. 82001450616 – P.IVA 00444090617

Tel. 0823/915021 fax 0823915540

Pec: segreteria.comunegioiasannitica@alphapec.it

PROT. N. 2521 del 29.04.2021

## Ordinanza n. 10 del 29 aprile 2021

**Oggetto: Sospensione a scopo precauzionale dell'attività didattica in presenza in tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale dal 30 aprile sino al giorno 08 maggio 2021.**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 é stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi a partire dal 4 marzo 2020 sono state disposte misure di contrasto finalizzate al contenimento e alla diffusione dei contagi da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che:

- In data odierna un genitore di un alunno frequentante la scuola primaria di Gioia Sannitica centro dell'Istituto Comprensivo "L. Settembrini" ha comunicato per le vie brevi la positività al COVID-19 di uno dei suoi figli, dopo aver eseguito tampone nasale rapido presso struttura convenzionata;
- L'alunno di cui sopra ha un fratello frequentante a sua volta la scuola primaria di Gioia centro;

RITENUTO, pertanto, di sospendere a scopo precauzionale le attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dal 30 aprile 2021 sino al giorno 08 maggio 2021, data in cui è previsto uno screening sull'intera popolazione scolastica dell'Istituto comprensivo "L. Settembrini";

SENTITI, per le vie brevi, l'ASL di Caserta e il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "L. Settembrini";

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117, comma 1, sancisce che: *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”*;
- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che: *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”*;
- il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e, in particolare, l'art.2;

## ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, la sospensione dell'attività didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale dal giorno 30 aprile 2021 al giorno 08 maggio 2021, data in cui è previsto uno screening sull'intera popolazione scolastica dell'Istituto comprensivo *“L. Settembrini”*, al fine di garantire un sereno e monitorato rientro a scuola. Resta aperto l'ufficio di segreteria dell'istituto comprensivo, al fine di consentire l'espletamento dei servizi istituzionali.

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa all'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo *“L. Settembrini”*, al Prefetto di Caserta, alla Regione Campania, al Comando Stazione Carabinieri di Piedimonte Matese, e sia pubblicata all'albo pretorio ai fini di pubblicità legale.

In caso di mancata osservanza della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dal D.L.25 marzo 2020 n.19 conv. con L.35/2020, *“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'art. 1, comma 2, individuate e applicate con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 1, ovvero dell'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 C.P. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità di cui all'art. 3, comma 3”*.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Campania entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente.

Dalla residenza comunale, lì 29 aprile 2021

**IL SINDACO**  
**Dott. Giuseppe GAETANO**  
**IL SINDACO**  
 (Dott. Giuseppe GAETANO)

